

N. 2246

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **BETTAMIO, DE ANNA, LAURIA
Baldassare e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1997

Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409,
e istituzione dell’ordine degli odontoiatri

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, a dodici anni dal primo laureato in odontoiatria, intende riprendere l'argomento che, a livello sanitario odontoiatrico, ormai appare imperativo.

Creare e dare corpo realmente ad una nuova figura professionale: l'odontoiatra, laureato in odontoiatria secondo le direttive 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, e successive modificazioni, e 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, e successive modificazioni.

Fare chiarezza in una giungla di figure professionali è d'obbligo per la salvaguardia della salute orale del paziente e per la qualità delle prestazioni odontoiatriche effettuate. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) auspica, per l'anno 2000, una marcata diminuzione dell'incidenza delle malattie dei denti e della bocca.

Carie, gengiviti, malocclusioni colpiscono oggi la stragrande maggioranza di bambini, adulti, anziani. In Italia i provvedimenti per il miglioramento della salute orale trovano due ulteriori e gravi ostacoli: l'abusivismo, esercizio illegale della professione odontoiatrica da parte di alcuni odontotecnici, e il prestanomismo, fenomeno correlato al primo, consistente nella subdola copertura da parte di esercenti senza scrupoli la professione sanitaria di odontoiatra.

Attualmente in Italia possono esercitare legalmente l'odontoiatria solo gli odontoiatri dottori in odontoiatria e protesi dentaria, cioè i laureati in un corso di laurea di cinque anni della facoltà di medicina, creato per il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, in ottemperanza alla direttiva 78/686/CEE e con *curriculum studiorum* definito dalla direttiva 78/687/CEE, e dal successivo rapporto III/D/5045/3/89, che sollevano la necessità di addivenire ad una formazione odontoia-

trica omogeneamente minima, qualitativamente elevata in tutti i Paesi europei.

Il corso di laurea in odontoiatria esiste nella maggior parte delle nazioni da molti anni, ed è oggi anche in Italia l'unica via legale di formazione, grazie ai decreti del 30 ottobre 1993.

Quindi, l'unico futuro dentista *doc* deriverà da un'unica via di formazione europea, cioè la laurea in odontoiatria. Diventa quindi necessaria la creazione di una legge quadro, che pur garantendo i diritti acquisiti, riporti il nostro Paese in Europa.

Le citate direttive CEE costituiscono il riferimento fondamentale e primario della legislazione in materia. Esse intuiscono e definiscono, ai sensi del trattato delle Comunità europee ed, al pari di altre professioni, la professione sanitaria di odontoiatra. Definiscono il profilo formativo (corso di laurea e specializzazioni, in chirurgia orale, in ortodonzia), l'oggetto della professione, le disposizioni destinate ad agevolare il diritto di stabilimento ed esercizio della professione nel territorio comunitario ed il riconoscimento dei diritti acquisiti.

La direttiva 78/687/CEE nelle premesse riguardanti la specifica situazione italiana recita: «che la presente direttiva ha per effetto di obbligare l'Italia a creare una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare l'attività di dentista ad un titolo diverso da quello di medico; che la creazione di una nuova professione richiede in Italia non soltanto l'instaurazione di una formazione specifica che risponda ai criteri della presente direttiva, ma anche l'instaurazione di strutture della nuova professione, quali, ad esempio, l'Ordine professionale».

Nel pieno rispetto dei diritti acquisiti dei medici chirurghi, ai quali l'articolo 19 della citata direttiva fa preciso e circostanziato riferimento, risulta oltremodo evidente che l'istituendo Ordine degli odontoiatri avrà

come primario compito quello di tutelare la professione e dovrà essere basato sul riconoscimento dei diretti destinatari del dettato comunitario in quanto espressione della nuova professione, ovverosia, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria.

La prospettiva europea pone questa esigenza. Nella totalità degli Stati membri dell'Unione europea, la professione di odontoiatra è ordinata e rappresentata da un autonomo e distinto organismo: dal *Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes* della Francia al *General Dental Council* del Regno Unito e Repubblica d'Irlanda, all'*Orden do Medicos Dentistas* del Portogallo, ove il laureato in odontoiatria è chiamato medico dentista, ordini questi a cui il presente disegno di legge fa riferimento diretto per omogeneità dei futuri rapporti e interrelazioni riguardanti l'esercizio della professione a livello europeo.

Inoltre sia la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sia l'Associazione rappresentativa degli odontoiatri italiani sono dell'avviso che le professioni di medico chirurgo e di odontoiatra debbano fare capo a due ordini distinti.

Il presente disegno di legge si compone di quattordici articoli. L'oggetto della professione sanitaria di odontoiatra, così come descritto nell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ricalca quanto riportato nell'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE. Pertanto costituisce il campo di attività riconosciuto unanimamente in tutto il territorio comunitario.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce a chi è consentito e dove deve essere iscritto l'odontoiatra ai fini dell'esercizio della professione.

Al fine di realizzare un ordine professionale autonomo, autorevole e rappresentativo degli esercenti la professione in materia esclusiva, così come nello spirito delle direttive comunitarie stesse, deve essere sancito legislativamente il principio dell'appartenenza ad un unico ordine professionale

per i soggetti in possesso di un'unica laurea.

L'articolo 2 e l'articolo 3 specificano le caratteristiche dell'Albo, nel quadro delle leggi attuali.

L'articolo 4 disciplina gli organi dell'Ordine regionale degli odontoiatri.

L'articolo 5 istituisce la Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri.

L'articolo 6 specifica requisiti legali aggiuntivi e la qualifica di odontoiatra.

L'articolo 7 elenca una serie di adempimenti amministrativi.

L'articolo 8 intende sanare la situazione riguardo al diritto-dovere costituzionale di poter usufruire di un fondo previdenziale da parte del laureato in odontoiatria, che in considerazione delle attuali leggi vigenti e per chiara opportunità, non può che essere l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, nonchè l'opportunità di avere, all'interno dell'Ente stesso da parte degli iscritti all'istituendo Ordine degli odontoiatri, la possibilità di una diretta rappresentanza di gestione di un ente previdenziale.

L'articolo 9 vuole creare in modo inequivocabile un'unica via di formazione odontoiatrica come richiesto dalla direttiva 78/687/CEE e dare maggiore dignità ed autonomia alla nuova professione odontoiatrica con la graduale trasformazione da corso di laurea di odontoiatria in facoltà di odontoiatria.

L'articolo 10 intende sanare il mancato recepimento e la mancata applicazione ad undici anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 409, di parte della direttiva 78/686/CEE relativamente al capitolo II, articolo 3, lettera f), e al capitolo VIII, articolo 24.

L'articolo 11 cita le norme da abrogare al fine di separare le due professioni medica ed odontoiatrica, così come è già avvenuto e in uniformità con i Paesi dell'Unione europea, come stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 1° giugno 1995.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge del 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* È istituita la professione sanitaria di odontoiatria.

2. Formano oggetto della professione sanitaria di odontoiatria le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e riabilitazione odontoiatriche.

3. L'esercizio della professione sanitaria di odontoiatria è consentito esclusivamente agli iscritti all'Ordine dei medici chirurghi o all'Ordine degli odontoiatri.

4. Il laureato in odontoiatria può prescrivere i medicinali, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessarie all'esercizio della professione».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* In ogni regione è costituito l'Ordine regionale degli odontoiatri.

2. Ciascun Ordine regionale degli odontoiatri tiene l'Albo regionale degli odontoiatri di cui all'articolo 3, e l'elenco transitorio aggiuntivo di cui al regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.

3. Ciascun Ordine provinciale dei medici chirurghi ha l'obbligo di citare nel proprio Albo a fianco del nome in elenco l'annotazione:

a) "specialista in stomatologia" o definizioni equipollenti in capo odontoiatrico,

se il laureato in medicina e chirurgia è in possesso dei sopra menzionati diplomi ed esercita la professione sanitaria in odontoiatria;

b) "esercita l'odontoiatria" se il laureato in medicina e chirurgia esercita la professione sanitaria di odontoiatria solo con la laurea in medicina».

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge vengono annotate negli Albi le annotazioni di cui al comma 1, capoverso 3.

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. È condizione per l'esercizio della professione sanitaria di odontoiatria l'iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi od all'Ordine degli odontoiatri.

2. Previo superamento di specifico esame di Stato di abilitazione professionale, esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia e immatricolati al relativo corso di laurea antecedentemente al 28 gennaio 1980, nonché i soggetti con i requisiti definiti dalle norme transitorie di cui agli articoli 20 e 23-bis e i laureati in odontoiatria, iscritti agli Ordini di cui al comma 1, hanno facoltà di esercitare l'odontoiatria in tutto il territorio dello Stato.

3. Per l'iscrizione all'Albo regionale degli odontoiatri è necessario: essere cittadino italiano, avere il pieno godimento dei diritti civili, avere la residenza nella regione nella quale è istituito l'Ordine.

4. Possono ottenere l'iscrizione all'Albo regionale degli odontoiatri:

a) i laureati in odontoiatria abilitati all'esercizio professionale;

b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma;

c) gli stranieri che abbiano conseguito l'abilitazione in Italia e che siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italia-

no abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia e che abbiano il godimento dei diritti civili, nonchè il cui titolo sia equipollente alla formazione definita dalla direttiva 78/687/CEE, e successive modificazioni;

d) i laureati in medicina con i requisiti definiti all'articolo 20.

5. L'iscrizione all'Albo regionale degli odontoiatri è incompatibile con l'iscrizione al altro Albo professionale».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. L'Ordine regionale degli odontoiatri ha sede nella città nella quale ha sede l'assessorato alla sanità della relativa regione.

2. Sono organi dell'Ordine regionale degli odontoiatri, con durata in carica di quattro anni, l'assemblea regionale degli iscritti all'Albo, il consiglio direttivo regionale, il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori dei conti.

3. L'assemblea regionale di cui al comma 2 è composta da membri iscritti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

4. Il consiglio direttivo regionale è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici consiglieri.

5. Ogni quattro anni l'Ordine regionale degli odontoiatri definisce il numero dei consiglieri che l'assemblea regionale deve eleggere per formare il nuovo consiglio direttivo regionale. Il numero dei consiglieri è calcolato in funzione del numero degli iscritti di ciascun Ordine regionale nel rispetto di un criterio percentuale definito dal regolamento di attuazione.

6. Il consiglio direttivo regionale si riunisce entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'elezione dell'assemblea regionale su convoca-

zione del componente più anziano d'età, per procedere alla elezione del presidente, del vice presidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti.

7. Agli oneri derivanti dall'istituzione degli Ordini regionali degli odontoiatri si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'Ordine medesimo».

2. L'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Gli Ordini regionali degli odontoiatri sono riuniti nella Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri con sede in Roma.

2. Sono organi della Federazione nazionale con durata in carica di quattro anni il consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti.

3. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti degli Ordini regionali degli odontoiatri.

4. La Federazione nazionale è diretta da un comitato centrale composto da sette membri. Il comitato centrale è eletto dal consiglio nazionale non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei consigli direttivi degli Ordini regionali degli odontoiatri».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che esercitano una attività professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, purchè conseguiti in uno degli Stati membri

dell'Unione europea, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale come definita dai commi 2 e 4 dell'articolo 1».

Art. 7.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i presidenti degli Ordini provinciali dei medici chirurghi di concerto con il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi, convocano presso le sedi ordinistiche dei capoluoghi di regione, i laureati in odontoiatria e i laureati in medicina di cui all'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come modificato dall'articolo 12 della presente legge, iscritti nella regione al fine di istituire le prime assemblee regionali degli Ordini degli odontoiatri e permettere di eleggere nella stessa seduta i consigli direttivi regionali che fissano, entro novanta giorni, la convocazione del consiglio nazionale per l'elezione del comitato centrale della Federazione degli ordini degli odontoiatri.

3. Gli Ordini regionali degli odontoiatri per i dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge possono fissare il loro domicilio presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi, ove ha sede l'assessorato regionale alla sanità.

4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi liquida come fondo iniziale alla tesoreria della istituenda Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, la somma pari all'ammontare dei contributi annuali versati ai rispettivi Ordini provinciali, dai laureati in odontoiatria, nel periodo dal 1985 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, con in aggiunta gli interessi legali maturati ed una compartecipazione patrimoniale dei beni acquisiti mediante

l'utilizzo della predetta somma. Con successiva delibera della tesoreria, i fondi raccolti sono ridistribuiti alle istituende tesorerie ordinarie regionali degli Ordini degli odontoiatri.

5. Entro il mese di marzo di ogni anno, la Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri trasmette al Ministero della sanità gli elenchi degli iscritti all'Ordine regionale degli odontoiatri.

6. Entro il mese di marzo di ogni anno, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi trasmette al Ministero della sanità ed alla Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, gli elenchi degli esercenti l'odontoiatria di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 8.

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria sono obbligatoriamente iscritti al fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria possono ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso dalla data di prima iscrizione all'Albo professionale tenuto dall'Ordine dei medici chirurghi.

2. Risultano essere altresì iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM ai sensi dell'articolo 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, che abbiano già intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, ed abbiano versato i relativi contributi.

3. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche allo statuto dell'ENPAM, con accluse le norme relative agli iscritti all'Ordine degli odontoiatri al fondo generale dell'Ente, nonché le norme relative alla rappresentanza in seno al Consiglio nazionale, al Comitato direttivo ed al Collegio sindacale dell'Ente stesso, in misura proporzionale rispetto agli iscritti all'Ordine dei medici chirurghi.

Art. 9.

1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 dicembre 1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La laurea in odontoiatria e protesi dentaria è l'unico titolo valido obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione sanitaria di odontoiatra.

2. Ove le Università dispongano di attrezzature e personale sufficiente, sulla base di un parere dei consigli di facoltà di medicina e chirurgia, richiedono in sede di predisposizione di piani di sviluppo di ateneo la trasformazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in facoltà di odontoiatria e protesi dentaria.

3. Le predette trasformazioni sono attuate secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245».

Art. 10.

1. All'allegato C della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto I, Ortodonzia, è aggiunta la voce:

«in Italia:

“Titolo di specialista in ortognatodonzia, rilasciato dalle Autorità competenti”»;

b) al punto II, Chirurgia odontostomatologica, è aggiunta la voce:

«in Italia:

“Titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica, rilasciato delle Autorità competenti”».

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, notifica all'Unione europea le modifiche introdotte dal comma 1.

Art. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, la legge 31 ottobre 1988, n. 471, il regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito, dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.

Art. 12.

1. L'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *I.* I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea antecedentemente al 28 gennaio 1980, nonchè i soggetti di cui all'articolo 23-*bis*, hanno facoltà di iscriversi all'Ordine regionale degli odontoiatri, in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE, rinunciando all'iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi, come stabilito dall'articolo 3, comma 5.

2. Il mancato esercizio di tale facoltà di opzione comporta il mantenimento della possibilità di esercizio della professione di odontoiatra secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*».

2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti optanti di cui all'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, la Federazione degli ordini dei medici chirurghi liquida alla tesoreria dell'istituenda Federazione degli ordini degli odontoiatri la somma pari all'ammontare dei contributi annuali versati ai rispettivi Ordini provinciali dei medici chirurghi, dall'anno di iscrizione all'Ordine provinciale stesso, con in aggiunta gli interessi legali maturati ed in compartecipazione patrimoniale dei beni acquisiti mediante l'utilizzo della predetta somma.

Art. 14.

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 23-bis. - 1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea dopo il 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale di medico chirurgo, iscritti alle scuole di specializzazione in odontostomatologia entro il 31 dicembre 1993, possono esercitare la professione sanitaria di odontoiatra in tutto il territorio dello Stato».